



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, che ha abrogato il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121;

VISTO che l’art. 22 del D.lgs. n. 147 del 15 settembre 2017 ha istituito la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali ed ha stabilito, altresì, che all’atto della costituzione della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale è contestualmente soppressa la Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali e sono contestualmente trasferite le relative risorse umane, finanziarie e strumentali;

VISTO il D.P.C.M. del 15 novembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2018 al n. 116, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Raffaele Michele Tangorra;

VISTO il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2014, pubblicato sulla GUE del 12.03.2014 che istituisce, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (FEAD) e definisce gli obiettivi del Fondo, l’ambito di intervento del suo sostegno, le risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione per ciascuno Stato membro, e fissa le norme necessarie a garantire l’efficacia e l’efficienza del Fondo;

VISTO il Programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base - *Programma Operativo I FEAD 2014 -2020*, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) 9679 dell’11 dicembre 2014, nel quale sono definiti gli obiettivi e le misure per l’impiego delle risorse FEAD per il periodo 2014-2020;

CONSIDERATO che il Programma Operativo POI FEAD a titolarità della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (già Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali) ha individuato l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) quale Organismo intermedio (OI) per l’attuazione della distribuzione alimentare prevista dalla Misura 1 “Povertà alimentare”;

VISTA la convenzione sottoscritta dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) in data 29 luglio 2014;

CONSIDERATO che all’art. 8 della suddetta convenzione, nelle more dell’approvazione del Programma e della definizione dei criteri operativi di identificazione e accreditamento delle Organizzazioni partner da parte dell’AdG, è previsto che Agea può avvalersi, in via transitoria, del sistema di accreditamento utilizzato nell’ambito del precedente Programma PEAD;

CONSIDERATO che in forza del suddetto disposto l’implementazione sul territorio della Misura 1 è avvenuta in una prima fase attraverso i criteri contenuti nell’ apposita circolare “Istruzioni operative n. 22” emessa da Agea in data 28 agosto 2014;

RAVVISATA la necessità di ridefinire tali criteri alla luce delle esigenze emerse nella fase attuativa e in coerenza con quanto previsto nel Programma Operativo in merito alla selezione delle Organizzazioni



partner (Paragrafo 3. *Attuazione*, punto 3.3 *Selezione delle Organizzazioni partner*), riservandosi l'Amministrazione l'opportunità di rivisitare i criteri relativi all'identificazione delle persone in condizione di indigenza (Paragrafo 3. *Attuazione*, punto 3.1 *Identificazione degli indigenti*), anche alla luce dell'evoluzione normativa in materia di misure di sostegno al reddito delle persone in condizione di povertà;

VISTO il documento presentato il 15 dicembre 2016 al partenariato sociale in occasione della Riunione annuale di riesame presieduta dalla Commissione Europea, contenente i nuovi criteri di selezione delle Op e di identificazione dei destinatari finali;

TENUTO CONTO delle integrazioni apportate al suddetto documento a seguito del confronto partenariale;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 52 del 1° marzo 2017 di approvazione dei criteri di selezione delle Organizzazioni partner e di identificazione degli indigenti;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 168 del 9 maggio 2017 contenente le disposizioni in sede di prima applicazione relative ai criteri di selezione delle Organizzazioni partner e di identificazione degli indigenti;

VISTE le Istruzioni operative di AGEA n. 38 del 4 settembre 2017 contenenti la disciplina relativa alla domanda di adesione da parte delle Organizzazioni Partner al programma alimentare destinato agli indigenti, che recepiscono le disposizioni di cui ai citati Decreti Direttoriali n. 52 e n. 168 del 2017;

CONSIDERATO quanto emerso in sede di consultazione partenariale nell'ambito delle riunioni del Tavolo di Coordinamento operativo, tenutesi nelle date del 3 maggio, 12 giugno e 20 luglio 2018 presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in cui i rappresentanti delle Organizzazioni partner hanno manifestato l'esigenza di intervenire su alcuni aspetti relativi ai sopra menzionati criteri ai fini di rendere la gestione degli aiuti maggiormente efficace, in particolare con riferimento alla valutazione della situazione economica e sociale dei destinatari finali e agli oneri amministrativi per le organizzazioni partner che svolgono servizi di mensa;

CONSIDERATO che le modifiche discusse e concordate al Tavolo di Coordinamento operativo risultano funzionali a garantire un servizio di assistenza materiale più adeguato ai bisogni delle persone indigenti e ad assicurare un raggiungimento più capillare dei destinatari finali della Misura 1 del Programma;

CONSIDERATO che per ragioni di efficienza, efficacia e chiarezza dell'azione amministrativa risulta opportuno approvare un documento unitario contenente i criteri di selezione delle organizzazioni partner e di individuazione degli indigenti come integrati e modificati sulla base delle osservazioni emerse in sede di partenariato, al fine di fornire un unico dispositivo amministrativo di riferimento per gli operatori del settore;

CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità di Gestione (AdG), deve preliminarmente approvare con proprio atto i criteri in questione affinché Agea, Organismo Intermedio, possa procedere alla successiva pubblicazione di tali criteri attraverso apposita circolare;

tanto premesso,



Unione Europea
FEAD



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DECRETA

ART. 1

Approvazione dei criteri di selezione delle Organizzazioni Partner

Sono approvati i criteri di selezione delle Organizzazioni partner come ridefiniti a seguito di quanto esposto in premessa e contenuti nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente Decreto, il quale contiene anche un aggiornamento della sezione relativa alle definizioni.

ART.2

Criteri di identificazione degli indigenti

Rimangono fermi i criteri di identificazione degli indigenti di cui al Decreto Direttoriale n. 52 del 1 marzo 2017 e al Decreto Direttoriale n. 168 del 9 maggio 2017, con la sola eccezione dell'organizzazione dei servizi di mensa rispetto ai quali non sarà più richiesta l'identificazione dei destinatari finali.

ART .3

Sostituzione della precedente disciplina

Per quanto riguarda le definizioni e i criteri di cui all'ART. 1, sono conseguentemente assorbite e sostituite le disposizioni in materia contenute nei precedenti Decreti Direttoriali n. 52 del 1° marzo 2017 e n. 168 del 9 maggio 2017.

Raffaele Tangorra



Unione Europea
FEAD



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti
Programma Operativo I FEAD
Povertà alimentare - distribuzione dei prodotti
Misura 1**

Criteria di selezione delle Organizzazioni partner e identificazione degli indigenti

Definizioni

Ai soli fini del presente documento valgono le seguenti definizioni.

1) Organismi pubblici

Amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2 D.lgs. 165/2001) competenti in materia di politiche sociali, in particolare nell'ambito delle misure di contrasto della povertà e del disagio sociale, del sostegno al reddito, dei servizi di accompagnamento e di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza individuali e familiari, quali Comuni, loro consorzi e associazioni ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ovvero singole strutture ad essi afferenti;

2) Organizzazioni senza scopo di lucro

Sono Enti del Terzo settore, iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi (Art.4, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 - *Codice del Terzo Settore*).

Fino alla piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, continua a valere l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (Registro delle associazioni di promozione sociale, il Registro delle organizzazioni di volontariato, Albi regionali delle cooperative sociali e Anagrafe delle Onlus – Art.101 comma 3 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 - *Codice del Terzo Settore*).

I suddetti enti ai fini della partecipazione alle attività previste nel Programma Operativo I FEAD devono avere nel proprio oggetto sociale, così come descritto nello statuto dell'organismo, finalità di intervento nell'area della povertà e del disagio sociale.

Sono altresì ammessi a partecipare alle attività di distribuzione degli aiuti FEAD gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgano attività - non a scopo di lucro - di assistenza e beneficenza in materia di povertà e disagio sociale. Per le imprese sociali si rinvia ad apposita sezione del Registro delle imprese.

3) Organizzazione partner (Op)

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto 2) del Regolamento (UE) n. 223/2014, e in conformità con quanto indicato nel paragrafo 3.3 del PO I FEAD, le Op sono *organismi pubblici o organizzazioni senza scopo di lucro* che distribuiscono prodotti alimentari e attivano misure di accompagnamento sociale, direttamente o attraverso altre organizzazioni partner. Le Op devono essere accreditate

presso AGEA, direttamente o tramite le Organizzazioni partner Capofila che operano in rete con i servizi pubblici territoriali e soddisfano i requisiti individuati dall'Autorità di Gestione (AdG) su capacità di stoccaggio, conservazione e distribuzione dei prodotti, capacità di assistenza nonché tracciabilità dei flussi

4) Organizzazioni partner Capofila (OpC)

Organizzazioni partner, accreditate presso Agea, che soddisfano particolari requisiti in termini di capacità di stoccaggio, conservazione e distribuzione dei prodotti, capacità di assistenza nonché tracciabilità dei flussi, nei cui magazzini verranno depositati i prodotti alimentari da parte dei fornitori. Esse possono provvedere alla distribuzione ai destinatari finali direttamente e/o tramite la rete delle Organizzazioni partner territoriali alle quali forniscono i beni alimentari da distribuire ai destinatari finali. Per le spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute le Organizzazioni partner Capofila ricevono una percentuale forfettaria del 5% delle spese relative all'acquisto/al valore di prodotti alimentari depositati presso i loro magazzini e successivamente distribuiti.

5) Organizzazioni partner Territoriali (OpT)

Organizzazioni partner che soddisfano particolari requisiti in termini di capacità di stoccaggio, conservazione e distribuzione dei prodotti nonché tracciabilità dei flussi, associate ad una Organizzazione partner Capofila, che svolgono la distribuzione ai destinatari e offrono misure di accompagnamento ovvero distribuiscono ad altre organizzazioni territoriali in qualità di Organizzazioni partner territoriali intermedie.

6) Strutture nazionali di coordinamento delle Organizzazioni partner Capofila

Organismi accreditati presso AGEA costituiti dall'aggregazione di diverse Organizzazioni partner Capofila che svolgono il ruolo di coordinamento delle medesime con particolare riferimento alla rilevazione dei fabbisogni e delle necessità gestionali.

7) Tavolo di Coordinamento operativo

Tavolo presieduto dall'Autorità di Gestione (AdG) e composto dall'Organismo Intermedio Agea, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), da un rappresentante designato del Coordinamento nazionale Commissione Politiche Sociali della Conferenza Regioni e Province Autonome, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e da un rappresentante per ogni Struttura nazionale di coordinamento delle Organizzazioni partner Capofila, finalizzato a favorire una efficace attuazione della distribuzione alimentare, in particolare una migliore identificazione e quantificazione dei fabbisogni e definizione dei piani di ripartizione, nonché l'integrazione con la rete dei servizi territoriali. Possono essere invitate a partecipare altre organizzazioni in ragione della significatività della loro esperienza.

8) Tavolo di Partenariato

Tavolo presieduto dall'Autorità di Gestione (AdG) e composto dall'Organismo Intermedio Agea, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), dal Coordinamento nazionale Commissione Politiche Sociali della Conferenza Regioni e Province Autonome, dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dalle 12 città più grandi (con più di 250.000 abitanti), le Parti sociali, il Forum del Terzo Settore e i rappresentanti delle organizzazioni attive nel contrasto della marginalità estrema. Il Tavolo assicura il dialogo e il confronto sull'attuazione del programma tra l'Autorità di Gestione e i principali *stakeholder* sia pubblici che privati.

9) Misure di accompagnamento

“Le attività svolte in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o alla fornitura di assistenza materiale di base al fine di alleviare l'esclusione sociale e/o di affrontare le emergenze sociali in modo più cosciente e sostenibile (...)” ai sensi dell'art. 2, comma 11 del Regolamento (UE) n. 223/2014. Ai fini del monitoraggio e della valutazione del Programma Operativo le misure di

accompagnamento vanno indicate facendo riferimento alla classificazione di seguito riportata:

- I. Accoglienza e ascolto: attività di primo contatto per accogliere e valutare la domanda di aiuto/bisogno.
- II. Informazione, consulenza e orientamento: attività volte a orientare e facilitare l'accesso alla rete territoriale dei servizi, informazione sulle procedure e assistenza per le pratiche amministrative.
- III. Accompagnamento ai servizi: sostegno all'accesso al sistema dei servizi locale e lavoro di rete con i servizi locali.
- IV. Sostegno psicologico
- V. Educativa alimentare: supporto allo sviluppo di comportamenti alimentari corretti e consapevoli.
- VI. Consulenza nella gestione del bilancio familiare: supporto alla pianificazione e gestione delle spese.
- VII. Sostegno scolastico: sostegno a bambini e ragazzi nelle attività di studio.
- VIII. Sostegno e orientamento alla ricerca di lavoro: assistenza nella compilazione di C.V. e delle domande di lavoro, preparazione ai colloqui, individuazione delle offerte di impiego, indirizzamento ai Centri per l'impiego.
- IX. Prima assistenza medica: assistenza medica qualificata, distribuzione di farmaci da parte di personale specializzato, servizi ambulatoriali.
- X. Tutela legale: consulenza legale per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
- XI. Altro: specificare.

10) Assistenza continuativa

Per assistenza continuativa si deve intendere l'erogazione dell'aiuto alla persona indigente attraverso la distribuzione di pacchi alimentari per più di sei mesi nel corso anno con periodicità almeno mensile.

11) Sistema informativo FEAD (SIFEAD)

Sistema Informativo predisposto dall'Autorità di Gestione del PO I FEAD ai sensi del Regolamento (UE) n. 223/2014, del Regolamento delegato (UE) n. 532/2014 e del Regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 per la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e l'audit delle procedure e dei progetti finanziati a valere sul PO I FEAD.

Criteria di accreditamento delle Strutture nazionali di coordinamento e delle Organizzazioni partner per partecipare alla distribuzione degli aiuti alimentari

Presso l'AGEA sono istituiti: l'Albo di accreditamento delle Strutture nazionali di coordinamento e l'Albo di accreditamento delle Organizzazioni partner Capofila. Gli accreditamenti si basano sul rispetto dei requisiti di seguito indicati. Gli Albi sono soggetti a revisioni periodiche con riferimento alla verifica del mantenimento dei requisiti da parte degli Enti accreditati.

1. Strutture nazionali di coordinamento delle Organizzazioni partner Capofila

Requisiti:

Le organizzazioni senza scopo di lucro con funzioni di strutture nazionali di coordinamento devono avere i seguenti requisiti:

- a) l'oggetto sociale (come descritto nello statuto dell'organismo) deve prevedere la finalità di intervento nell'ambito del contrasto della povertà e del disagio sociale;
- b) l'organismo deve essere costituito, sul territorio nazionale, da Organizzazioni partner Capofila che devono avere complessivamente almeno **15.000 assistiti** (destinatari finali) o almeno **500 organizzazioni partner territoriali** affiliate all'organismo oppure **100** in almeno **tre regioni**. Devono, altresì, aver realizzato nei precedenti **3 anni attività** per il contrasto della povertà estrema e della marginalità sociale e/o servizi di accompagnamento e di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza individuali e familiari, e risultare legalmente costituite da almeno 3 anni alla data di presentazione della richiesta di adesione al Fondo.

Nel primo anno di attuazione dei presenti criteri di selezione sono fatte salve le Organizzazioni già iscritte all'Albo di Agea (Atto n. 164/2006).

2. Organizzazioni partner Capofila (OpC)

Requisiti soggettivi:

Le organizzazioni senza scopo di lucro con funzioni di Organizzazione partner Capofila devono:

- a. essere iscritte nei rispettivi registri o albi, secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento;
- b. essere associate a Strutture nazionali di coordinamento già accreditate presso l'AGEA;
- c. in alternativa al punto b), al momento della presentazione della richiesta di iscrizione all'Albo risultare legalmente costituite da almeno 3 anni e dimostrare di aver realizzato nei precedenti 3 anni attività per il contrasto della povertà estrema e della marginalità sociale e/o servizi di accompagnamento e di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza individuali e familiari.

Requisiti organizzativi:

Gli organismi pubblici e le organizzazioni senza scopo di lucro con funzioni di Organizzazioni partner Capofila devono soddisfare i seguenti requisiti organizzativi:

- a) Capacità di stoccaggio, conservazione nonché la disponibilità di adeguate strutture refrigeranti, distribuzione dei beni alimentari e tracciabilità dei flussi di distribuzione. Le OpC devono: 1) attestare la disponibilità di magazzini idonei alla conservazione della tipologia e quantità di merci richieste indicandone la capienza; 2) assicurare la capacità di distribuzione delle stesse in tempi congrui e la tenuta della relativa contabilità. La disponibilità di magazzini idonei e la capacità di distribuzione deve essere valutata in riferimento al numero complessivo di assistiti dell'Organizzazione Capofila e delle Organizzazioni territoriali ad essa associate. L'idoneità dei magazzini, anche in riferimento ai criteri igienico-sanitari nel rispetto della normativa vigente, è sottoposta a periodici controlli da parte di Agea.
Relativamente alle OpC di nuova costituzione Agea provvederà a effettuare i necessari controlli prima dell'accettazione della domanda presentata dalla OpC al fine di garantire le corrette condizioni per lo stoccaggio, conservazione e distribuzione dei beni alimentari.
- b) Capacità di assistenza
 - 1) In generale il numero complessivo di assistiti non può essere inferiore a **1000** in un anno. In casi particolari, in considerazione delle caratteristiche del territorio servito e dell'assenza di organizzazioni partner capofila nel territorio limitrofo, nonché in sede di prima applicazione, il numero minimo di assistiti può essere ridotto in accordo con

l'Autorità di Gestione. Gli assistiti possono essere: 1) coloro che ricevono gli aiuti con continuità; 2) coloro che ricevono gli aiuti in modo saltuario.

Ai fini della verifica di tale requisito, riguardo al conteggio di coloro che ricevono un'assistenza continuativa si considerano gli assistiti il mese precedente la richiesta di accreditamento. Riguardo al conteggio degli assistiti saltuari va considerato il numero medio di aiuti mensili forniti nei precedenti sei mesi (numero degli assistiti saltuari nei sei mesi diviso sei). Per il soddisfacimento del requisito si considera la somma tra gli assistiti saltuari e continuativi come sopra calcolati.

- 2) Le OpC devono dimostrare di avere l'adesione di almeno **10** Organizzazioni partner Territoriali.

In casi particolari, in considerazione delle caratteristiche del territorio servito e dell'assenza di Organizzazioni partner Capofila nel territorio limitrofo, il numero minimo di Organizzazioni partner Territoriali (OpT) aderenti può essere ridotto dall'Autorità di Gestione, su richiesta motivata della Organizzazione partner interessata.

- c) Operatività in rete con i servizi pubblici e privati territoriali: comunicazione dello svolgimento delle attività di distribuzione alimentare all'Amministrazione responsabile della gestione associata dei servizi per l'ambito territoriale di riferimento (il requisito non si applica agli enti pubblici che sono parte dell'organizzazione associata dei servizi); sottoscrizione, al fine di una progettazione integrata degli interventi, di protocolli di collaborazione con la medesima che comprendano l'accompagnamento ai servizi competenti delle persone o dei nuclei familiari assistiti in modo continuativo. In alternativa, con riferimento a OpC che coprono il territorio di più ambiti territoriali, il protocollo d'intesa può essere stipulato con la relativa Regione. Con accordo in Conferenza Unificata saranno stabilite le modalità di definizione dei suddetti protocolli di collaborazione.

d) Responsabilità di vigilanza

- 1) Le OpC accreditate garantiscono che le proprie OpT abbiano i requisiti prescritti per l'affiliazione e vigilano, nelle modalità di cui al Paragrafo 3 punto b) del presente documento e di cui alle successive Istruzioni operative dell'OI, sulla conformità dell'operato delle OpT, ivi inclusa la corretta distribuzione dei beni ai destinatari finali, riguardo a quanto previsto dalle disposizioni nazionali e comunitarie nell'ambito del PO I FEAD e segnalano tempestivamente eventuali irregolarità all'Organismo intermedio AGEA che provvederà all'adozione degli opportuni provvedimenti sanzionatori e di recupero dell'eventuale valore dei beni non distribuiti secondo quanto statuito dalla normativa vigente.
- 2) Le OpC devono anche verificare la corretta raccolta e trasmissione dei dati da parte delle OpT attraverso il Sistema informativo FEAD secondo quanto descritto nel successivo paragrafo 4.
- 3) In caso di riscontrata irregolarità, le OpC dovranno adottare verso le proprie OpT inadempienti le misure che verranno individuate nelle Istruzioni operative dell'OI.

Nel primo anno di attuazione dei presenti criteri di selezione sono fatte salve le Organizzazioni già iscritte all'Albo di Agea (Atto n. 164/2006).

Nel caso in cui le Organizzazioni partner Capofila distribuiscano direttamente ai destinatari finali devono inoltre soddisfare i requisiti di cui al successivo Par. 3, lett. a), b), c), d).

3. **Organizzazioni partner territoriali (OpT): requisiti necessari ai fini dell'affiliazione alle OpC**

Requisiti organizzativi:

Le organizzazioni senza scopo di lucro con funzioni di Organizzazione partner Territoriali devono:

- a) Svolgere interventi di sostegno alimentare attraverso l'attuazione di una o più delle seguenti attività:
 1. organizzazione di servizi di mensa;
 2. distribuzione di pacchi;
 3. empori sociali;
 4. distribuzione tramite unità di strada di cibi e bevande;
 5. distribuzione domiciliare.

Si precisa che sono escluse:

1. le Strutture accreditate presso la Pubblica amministrazione (Centri di accoglienza, Case famiglia, ecc.) che percepiscono finanziamenti pubblici a copertura dei servizi rivolti all'utenza assistita o che ricevano finanziamenti parziali, qualora non sia possibile distinguere chiaramente la destinazione degli stessi;
 2. le Strutture in cui vi sono assistiti che versano un corrispettivo per l'ospitalità.
- b) Capacità di stoccaggio, conservazione, distribuzione dei beni alimentari e tracciabilità dei flussi di distribuzione: le OpT devono attestare la disponibilità di magazzini adeguati alla conservazione della tipologia di merci richieste e assicurare la capacità di distribuzione delle stesse in tempi congrui e la tenuta della relativa contabilità; l'Organizzazione partner Capofila deve attestare, mediante visita alla sede operativa e redazione del relativo verbale, l'esistenza dell'attività e l'eleggibilità all'aiuto richiesto della Struttura e l'adeguatezza delle strutture (magazzino e/o cella frigo) all'accoglienza dei prodotti.

La struttura territoriale deve tenere un elenco delle persone e dei nuclei familiari assistiti in maniera continuativa e costituire per ogni persona o nucleo familiare un fascicolo, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di tutela della *privacy* (Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in quanto applicabile), ai fini dell'attestazione del soddisfacimento dei requisiti di eleggibilità agli interventi. Le suddette informazioni sono inoltre necessarie ai fini della raccolta degli indicatori comuni come previsto dal Regolamento delegato UE n. 1255/2014. Annualmente, i fascicoli saranno oggetto di verifica da parte della Organizzazione partner Capofila nella misura di almeno il 10%.

La struttura deve tenere un registro di carico e scarico delle merci, che deve essere aggiornato in occasione delle operazioni di carico e scarico. Il registro è parte del Sistema Informativo FEAD (SIFEAD).

È ammesso un periodo transitorio durante il quale le OpT potranno continuare ad utilizzare strumenti diversi per la registrazione delle suddette operazioni. In tal caso il sistema informativo FEAD deve essere comunque aggiornato con i dati di carico e scarico delle merci con cadenza almeno mensile, in presenza di distribuzione di prodotti FEAD.

Il registro sarà oggetto di verifica annuale in loco da parte delle Organizzazioni partner Capofila, anche riguardo alla coerenza con le risultanze di magazzino, per:

- il 100% delle OpT di nuovo accreditamento;
- almeno il 5% delle OpT già esistenti.

Complessivamente dovrà essere assicurata la verifica dei suddetti registri per almeno il 10% del totale delle OpT, incluse quelle di nuovo accreditamento.

I suddetti criteri devono essere soddisfatti congiuntamente, il che implica che potrà essere necessario operare un ammontare di controlli superiore al 10% del totale in caso di elevata numerosità delle richieste di nuovi accreditamenti ovvero superiore al 5% di quelle esistenti nel caso di un minor numero di nuovi accreditamenti.

Durante l'eventuale periodo transitorio di utilizzo di strumenti di registrazione delle operazioni di carico e scarico diversi rispetto al sistema informativo FEAD, al momento dei sopraccitati controlli in loco, le OpC dovranno verificare anche la correttezza e la rispondenza dei dati caricati sul sistema informativo FEAD.

- c) Operatività in rete con i servizi pubblici e privati territoriali: in associazione con la Organizzazione partner Capofila, impegno a collaborare con l'Amministrazione responsabile della gestione associata dei servizi nell'interesse dei destinatari del servizio.
- d) Erogazione delle *misure di accompagnamento* direttamente o attraverso altre Organizzazioni partner come previsto all'art. 2, comma 11 e art. 7, comma 4, ultimo capoverso del Regolamento (UE) n. 223/2014, in collaborazione con la rete dei servizi territoriali pubblici.

4. Sistema informativo FEAD e raccolta dei dati sugli indicatori comuni ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 1255 del 2014.

Il Sistema informativo FEAD, predisposto dall'Autorità di Gestione e messo a disposizione delle Op, è lo strumento attraverso il quale sono rese disponibili le informazioni sul carico e scarico delle merci, come specificato al par. 3, lett. b) del presente documento, nonché sugli indicatori comuni, raccolti dalle Organizzazioni partner Territoriali così come richiesti dal Regolamento delegato (UE) 1255/2014.

In particolare, su tale sistema l'Organizzazione partner Territoriale dovrà registrare le informazioni relative agli indicatori di output sulla distribuzione di aiuti alimentari consegnati alle persone indigenti e raccogliere gli indicatori di risultato per gli aiuti alimentari distribuiti.

Quanto agli indicatori di output essi saranno ricavati, ove possibile, direttamente dalle informazioni contenute nei registri di carico e scarico nel SIFEAD e andranno caricati comunque con cadenza almeno mensile.

La raccolta dei dati relativi agli indicatori di risultato per gli aiuti alimentari distribuiti agli assistiti non continuativi, in particolare per i servizi di mensa e le unità di strada, dovrà essere effettuata attraverso una stima informata secondo le indicazioni metodologiche che verranno fornite. I dati di cui ai medesimi indicatori di risultato per gli aiuti alimentari distribuiti agli assistiti in modo continuativo saranno ricavati dai relativi fascicoli.

In ogni caso i dati relativi agli indicatori di risultato sia per gli assistiti continuativi che non continuativi dovranno essere caricati sul sistema SIFEAD con cadenza almeno semestrale.

Le Organizzazioni partner Capofila dovranno supportare le OpT e verificare che la suddetta raccolta dei dati, nonché la compilazione dei registri di carico e scarico avvenga correttamente.

Le Organizzazioni partner Capofila, al momento dei controlli in loco sui fascicoli delle persone e dei nuclei familiari assistiti, verificheranno anche la correttezza e la rispondenza dei dati caricati sul sistema informativo.

Le informazioni complessivamente raccolte andranno ad alimentare il SIFEAD, garantendo il monitoraggio da parte dell'Autorità di Gestione della distribuzione dei prodotti alimentari ai destinatari finali e la raccolta delle informazioni necessarie per la compilazione della Relazione di attuazione di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 223/2014

